

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, originarie dei paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che con la dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Sri Lanka, l'India, la Malaysia, Pakistan e Singapore ⁽²⁾, la Comunità si è dichiarata disposta a ricercare delle soluzioni ai problemi che questi paesi potrebbero incontrare nel settore commerciale ;

considerando che per numerosi paesi asiatici del Commonwealth e in particolare per la Malaysia le conserve di ananassi sono un importante prodotto d'esportazione le cui correnti di scambio rischiano di essere alterate per effetto dell'ampliamento della Comunità ; che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate può rappresentare una soluzione adeguata per problemi di questo genere e che è pertanto opportuno che talune confezioni di ananassi in conserva vengano inserite nel sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1—24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, da un lato, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, dall'altro, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ; che

data la sensibilità generale del settore delle conserve di ortofrutticoli e la necessità di salvaguardare gli interessi degli Stati ACP in tale settore è tuttavia opportuno stabilire, per le conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali, un particolare regime, consistente nella concessione di una riduzione del dazio doganale applicabile al prodotto in questione, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concordate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1978 ;

considerando che è pertanto opportuno che, per i prodotti in questione originari dei paesi e territori di cui all'allegato, la Comunità proceda nel 1978 all'apertura di un contingente tariffario entro il limite di 45 000 tonnellate e al dazio doganale del 12 %, maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso, per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa) ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione ⁽³⁾, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del contingente tariffario in questione ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che il concetto di « prodotti originari », è stabilito secondo la procedura

⁽¹⁾ GU n. C

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 195.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci ⁽¹⁾ ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione di tale contingente, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria del contingente stesso, con riguardo ai principi suddetti ; che inoltre, a tale scopo e nell'ambito del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sul contingente non possono effettuarsi che per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate che, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume del contingente ;

considerando che sulla base dei dati statistici disponibili, che riguardano soltanto un periodo relativamente breve e che occorre ponderare in funzione delle previsioni che possono essere effettuate per l'esercizio contingente, le percentuali di partecipazione alla prima parte possono stabilirsi come segue :

Germania	20,5 %
Benelux	4,9 %
Francia	0,5 %
Italia	2,0 %
Danimarca	1,9 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	69,2 %

considerando che per i prodotti in questione le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto

e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull'ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato membro dovrà riversare una notevole percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di evitare che una parte di uno o dell'altro contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione dell'aliquota attribuita a detta unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1978 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 000 tonnellate per l'importazione di conserve di ananassi non in fette, in semifette o spirali delle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune : ex 20.06 B II a) 5, ex 20.06 B II b) 5, ex 20.06 B II c) I dd) ed ex 20.06 B II c) 2 bb). Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso al livello del 12 %, maggiorato del prelievo nello zucchero qualora il tenore in zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).

2. Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia le importazioni che già benefi-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

ciano dell'esenzione dei dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

1. Una prima parte pari a 36 000 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1978, ammontano, per ciascuno Stato membro, ai quantitativi qui di seguito indicati:

R. f. di Germania	7 380 tonnellate
Benelux	1 764 tonnellate
Francia	180 tonnellate
Italia	720 tonnellate
Danimarca	684 tonnellate
Irlanda	360 tonnellate
Regno Unito	24 912 tonnellate

2. La seconda parte, che verte su un quantitativo di 9 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'articolo 2, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 —, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la propria quota iniziale di uno Stato membro la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi e se vi è motivo di ritenere che

esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ciascuno Stato membro, informandone la Commissione, può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri che alla data del 15 settembre 1978 non abbiano esaurito una delle proprie quote iniziali versano alla riserva, entro il 1° ottobre 1978, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1978 il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto, effettuate fino al 15 settembre 1978 incluso ed imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1978, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 7

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente all'aliquota ad essi attribuita.
2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 8

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in unità di conto europee sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 9

Se la Comunità constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità. •

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Articolo 10

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 9, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.
2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 11

Il disposto degli articoli 9 e 10 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato, e quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 12

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (*)

I. PAESI INDIPENDENTI

660	Afganistan	488	Guinea	662	Pakistan
208	Algeria	257	Guinea Bisseau	440	Panama
330	Angola	310	Guinea equatoriale	801	Paupasia-Nuova Guinea
632	Arabia Saudita	488	Guiana	520	Paraguay
528	Argentina	452	Haiti	504	Perù
453	Bahamas (isole)	236	Alto Volta	708	Filippine
640	Bahreïn	424	Honduras	644	Qatar
668	Bangladesh	664	India	306	Repubblica centrafricana
284	Benin	700	Indonesia	456	Repubblica dominicana
675	Butan	612	Irak	247	Repubblica del Capo Verde
676	Birmania	616	Iran	324	Ruanda
516	Bolivia	464	Giamuica	819	Samoa occidentali
391	Botswana	628	Giordania	311	Sao Tomé e Principe
508	Brasile	346	Kenia	248	Senegal
328	Burundi	636	Kuwait	355	Seicelle e dipendenze
696	Cambogia	469	Le Barbados	264	Sierra Leone
302	Camerun	684	Laos	706	Singapore
512	Cile	395	Lesotho	342	Somalia
600	Cipro	604	Libano	224	Sudan
480	Colombia	268	Liberia	669	Sri Lanka
375	Comore	216	Libia	492	Suriname
318	Congo (Repubblica popolare del)	370	Madagascar	393	Swaziland
728	Corea (Sud)	386	Malawi	608	Siria
436	Costarica	701	Malaisia	352	Tanzania
272	Costa d'Avorio	667	Maldiva	244	Ciad
448	Cuba	232	Mali	680	Tailandia
338	Gibuti	204	Marocco	280	Togo
220	Egitto	373	Maurizio	817	Tonga
428	El Salvador	228	Mauritania	472	Trinidad e Tobago
647	Emirati arabi uniti	412	Messico	212	Tunisia
500	Ecuador	366	Mozambico	524	Uruguay
334	Etiopia	803	Nauru	484	Venezuela
815	Figi	672	Nepal	690	Vietnam
314	Gabon	432	Nicaragua	652	Yemen del Nord
252	Gambia	240	Niger	656	Yemen del Sud
276	Gana	288	Nigeria	048	Iugoslavia
473	Grenada	649	Oman	322	Zaire
416	Guatemala	350	Uganda	378	Zambia

(*) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1977, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 476 Antille olandesi
- 421 Belize
- 413 Bermude
- 703 Brunei
- 205 Ceuta e Melilla
- 044 Gibilterra
- 740 Hong Kong
- 471 Indie occidentali
- 202 Isole Canarie
- 463 Isole Cayman
- 802 Isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald ; isola Norfolk
- 808 Isole del Pacifico amministrare dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi ⁽¹⁾
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 743 Macao
- 377 Mayotte
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 812 Oceania britannica
- 822 Polinesia francese
- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 890 { Terre australi ed antartiche francesi
Territorio antartico australiano
Territorio antartico britannico
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
- 814 Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isola di Niue, isola di Ross, isole Tokelau)

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ Le isole del Pacifico amministrare dagli Stati Uniti comprendono : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall.